

**COMUNE DI MONTALDO ROERO  
PROVINCIA DI CUNEO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA DI  
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
(Testo Coordinato)**

**Approvato con delibera n. 12 in data 10 Maggio 1994  
modificato con delibera n. 3. in data 02/03/1999**

# **CAPO I**

## **NORME GENERALI**

### **ART. 1**

#### **Oggetto**

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Montaldo Roero le modalità di applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D. Leg.vo 15 Novembre 1993, n. 507, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

### **Art. 2**

#### **Oggetto della Tassa**

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di suolo sovrastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente precedente, con esclusioni di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

### **Art. 3**

#### **Classificazione del Comune**

A norma dell'art. 43 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, il Comune di Montaldo Roero, la cui popolazione residente al 31.12.1993 è di n. 888 abitanti, rientra nella classe impositiva e applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente regolamento.

### **Art. 4**

#### **Soggetti passivi e attivi**

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

### **Art. 5**

#### **Forme di gestione del servizio**

Il servizio per l'accertamento e la riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche è gestito direttamente dal Comune.

Peraltro, il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma III, della legge 8.06.1990, n. 142, o ai soggetti iscritti all'Albo dei Concessionari per i Tributi Locali qualora tale forma di gestione risulti più conveniente

sotto il profilo economico - funzionale, ovvero mediante affidamento con le ulteriori modalità di cui all'art. 22 della legge n. 142/90.

## **Art. 6 Tariffe**

Le tariffe per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione consiliare è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

A norma dell'art. 42, comma 6, del D. Lgs. n. 507/93, il Comune dà atto che le tariffe previste per ogni tipo di occupazione sono conformi a i limiti fissati da detta normativa e che la misura corrispondente all'ultima categoria non è inferiore al 30% di quella determinata per la prima.

## **Art. 7 Funzionario Responsabile**

In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario entro 60 gg. dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in "concessione", le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

## **Art. 8 Revoca di concessioni o autorizzazioni**

La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente la utilizzazione di suolo pubblico determina il diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo senza interessi.

## **Art. 9 Categorie delle località di occupazione.**

Agli effetti dell'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, le aree territoriali sono suddivise in n. 3 (tre) categorie in relazione alla loro importanza, nei limiti fissati dall'art. 42, comma 3, del D. Lgs. n. 507/93, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 566/93.

Tale classificazione comprende le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui all'art. 2 del presente regolamento meglio specificate nell'elenco, distinto con la lettera "A", allegato al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Le variazioni di detto elenco possono essere deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno, sentita la "Commissione Edilizia" e previa pubblicazione del provvedimento per gg. 15 consecutivi nell'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

## **CAPO II**

### **MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA**

#### **Art. 10**

##### **Tipi di occupazione**

le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono assumere il carattere di "Permanenti" e "Temporanee".

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o l'esistenza di manufatti o impianti.

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

#### **Art. 11**

##### **Commisurazione della tassa.**

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art. 46 del D. Lgs. n. 507/93, effettuate nella stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Per le occupazioni temporanee e permanenti, le superfici eccedenti i mille metri quadrati possono essere calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino al mq. 100, del 25% per la parte eccedente mq. 100 e fino a mq. 1.000, del 10% per la parte eccedente mq. 1.000.

#### **Art. 12**

##### **Occupazioni permanenti.**

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per gli anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

- cat. 1 £. 34.000;
- cat. 2 £. 27.000;
- cat. 3 £. 10.200;

Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti le tariffe di cui sopra sono ridotte di un terzo.

Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, le tariffe di cui sopra sono ridotte al 30%.

Per le occupazioni permanenti con autovetture destinate a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

## **Art. 13**

### **Occupazioni temporanee**

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie di cui all'art. 9 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a gg. 15 la tariffa è ridotta del 50%.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle sottoindicate misure giornaliere di tariffa:

<b>Cat. 1:</b>	<b>£.</b>	<b>2.000;</b>
<b>Cat. 2:</b>	<b>£.</b>	<b>1.000;</b>
<b>Cat. 3:</b>	<b>£.</b>	<b>600;</b>

Per le occupazioni di spazi ed aree soprastanti e sottostanti il suolo le tariffe di cui sopra sono ridotte di un terzo

Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%.

Qualora le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate, la tassa deve essere determinata alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Per le occupazioni effettuate in occasione di "Fiere e festeggiamenti", con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 20%.

La tariffa di cui ai precedenti commi sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

Sono ridotte rispettivamente dell'80% e del 50% le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee di cui all'art. 16 del presente regolamento.

Per le occupazioni con "Autovetture di uso privato" realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa ordinaria è aumentata del 30,0%

Per le occupazioni realizzate per l'esercizio della "Attività edilizia" la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.

Per le occupazioni realizzate in occasione di "manifestazioni politiche, culturali o sportive" la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante convenzione con tariffa ridotta del 50%.

## **Art. 14**

### **Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo**

Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie, sono tassate forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, in complessive £. 250.000 per Km lineare o frazione.

Il Comune ha facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti.

Qualora il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori o in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti interessati.

Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa dovuta, fino ad un massimo di 5 Km. Lineari, è di £. 100.000:

Per ogni Km. o frazione superiore è dovuta una maggiorazione di £. 20.000.

A norma dell'art. 47 del D. Lgs. N. 507/93, se il Comune provvede alla costituzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto, oltre al pagamento della tassa di cui al comma I, un contributo "una tantum" nelle spese di costruzione della galleria nella misura che, annualmente, verrà determinata con deliberazione della Giunta Comunale e non potrà superare complessivamente nel massimo, il 50% delle spese medesime.

### **Art. 15**

#### **Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo.**

Per le occupazioni previste nell'articolo precedente aventi carattere temporaneo, la tassa è determinata forfettariamente in £. 10.000 per quelle comprese fino ad un Km. lineare di durata non superiore a a gg. 30, mentre per quelle superiori la tassa è aumentata del 50%.

Qualora le occupazioni di cui sopra siano di durata superiore a gg. 30, ma inferiore a gg. 90, la tassa è aumentata del 30%.

La tassa è aumentata del 50% per le occupazioni di durata superiore a gg. 90 e fino a 180 gg. E del 100% per le occupazioni di durata maggiore.

### **Art. 16**

#### **Occupazioni a mezzo di distributori di carburanti e di tabacchi**

Per l'impianto e l'esercizio di "Distributori di carburanti" e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo è dovuta la sottoindicata tassa annuale:

a)	Centro abitato	£.	60.000;
b)	Zona limitrofa	£.	50.000;
c)	Sobborghi e zone periferiche	£.	30.000;
d)	Frazioni	£.	10.000.

La tassa è applicata sulla base dei sottoindicati criteri:

- a) Il riferimento standard concerne un distributore di carburante munito di un solo serbatoio di capacità non superiore a tremila litri;
- b) Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa è aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità;
- c) Nel caso di distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità raccordati tra loro, la tassa è applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille litri serbatoi;
- d) Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi la tassa è applicata autonomamente per ciascun di essi.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e del sottosuolo comunale effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei; nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliari, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 12 del presente regolamento, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Per l'impianto e l'esercizio di "apparecchi automatici" per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nella sottoindicata misura:

a)	Centro abitato	£.	20.000;
b)	Zona limitrofa	£.	15.000;
c)	Frazioni, sobborghi e zone periferiche	£.	10.000.

### **Art. 17** **Esenzione**

Sono esenti dalla tassa:

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalla regione, Provincia, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87 del D. P. R. 22 Dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei pubblici servizi di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico in linea di concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- d) le concessioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili.

### **Art. 19** **Denuncia e versamento della tassa per le occupazioni permanenti**

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi del tributo devono presentare al Comune apposita denuncia entro gg. 30 dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa.

La denuncia deve essere effettuata mediante gli appositi moduli predisposti dal Comune e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi del contribuente, ivi compreso il codice fiscale;
- b) gli estremi dell'atto di concessione;
- c) la superficie occupata;
- d) la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;
- e) la misura di tariffa corrispondente;
- f) l'importo complessivo dovuto.

Nei termini di cui al primo comma del presente articolo deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.

L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui sopra, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nelle occupazioni che determinano un maggiore ammontare dei tributi.

In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio utilizzando l'apposito conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in

caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se superiore.

Per le occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere il versamento della tassa deve essere parimenti effettuato nel mese di gennaio.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

## **Art. 20**

### **Denuncia e versamento della tassa per le occupazioni temporanee**

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione dell'apposito modulo di conto corrente postale intestato al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del servizio, da effettuarsi al momento in cui hanno inizio le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del Comune, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante il versamento diretto.

## **Art. 21**

### **Accertamenti**

In riferimento alle denunce presentate, il Comune procede in primo luogo al controllo delle stesse, alla verifica dei versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce e di effettuazione dei versamenti.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata a seguito di controllo e verifica e accettata dal contribuente, è effettuata mediante versamento con apposito conto corrente postale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle denunce, ovvero in caso di omessa presentazione delle denunce stesse, il Comune procederà alla emissione di un avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio motivato nel quale sono indicati la tassa dovuta, le soprattasse e gli interessi liquidati, nonché il termine di 60 gg. per il pagamento.

Gli accertamenti, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente a pena di decadenza, anche a mezzo di posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui sopra separatamente per ciascun anno.

## **Art. 22**

### **Contenzioso**

Contro gli atti di liquidazione, accertamento, provvedimento d'irrogazione sanzioni, l'iscrizione a ruolo ed il provvedimento che respinge il rimborso, è ammesso ricorso, in carta legale ed in prima istanza, alla Commissione Tributaria Provinciale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto.

Il ricorso deve essere presentato o mediante notifica a mezzo di Ufficiale Giudiziario secondo le disposizioni previste dall'art. 137 e seguenti del c. p. c., o in alternativa mediante invio a

mezzo di servizio postale di plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento o consegna diretta all'Ufficio che ha emesso l'atto contro il quale si ricorre.

In quest'ultimo caso il Funzionario responsabile ne rilascia ricevuta.

Successivamente il ricorrente dovrà, nel termine di 30 giorni, costituirsi in giudizio

Contro la decisione della Commissione Provinciale è ammesso appello, in seconda istanza, alla Commissione Tributaria Regionale.

In terza ed ultima istanza il contribuente può ricorrere alla Corte di Cassazione, per i motivi specificati dal n. 1 a 5 dell'art. 360 del c.p.c..

## **Art. 23**

### **Procedimento esecutivo**

La tassa è dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D. P. R. 28.01.1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 c.c.

## **Art. 24**

### **Rimborsi**

I contribuenti possono richiedere con apposita istanza il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sull'istanza di rimborso si dovrà provvedere entro 90 gg. dalla data di presentazione della stessa, mentre sulle somme rimborsate spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

## **Art. 25**

### **Sanzioni Tributarie**

Le sanzioni relative alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche sono regolate dai D. Lgs. 471 – 472 – 473 del 23 Dicembre 1997 ed in conformità ai precitati decreti legislativi vengono di seguito fissati i criteri generali di determinazione e attribuzione delle sanzioni:

#### **1. CRITERI:**

- 1-1) Applicazione della sanzione in misura pari al minimo edittale previsto dalla legge in caso di presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo non superiore a 30 giorni.
- 1-2) Applicazione della sanzione in misura non inferiore al 125% del minimo edittale previsto dalla legge in caso di presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo superiore a 30 giorni ed inferiore a un periodo predeterminato che non potrà comunque superare il 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo di presentazione.
- 1-3) Applicazione della sanzione in misura non inferiore al 175% del minimo edittale previsto dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o di presentazione delle stesse in momento successivo alla scadenza del termine di cui alle precedenti lettere a) e b) da parte di un soggetto per il quale l'obbligo di presentazione sia già sorto in periodi d'imposta precedenti e sia stato, in passato, regolarmente adempiuto.
- 1-4) Applicazione della sanzione in misura pari al massimo edittale previsto dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o di loro presentazione in momento successivo alla scadenza del termine di cui alle precedenti lettere a) e b), da parte di un soggetto per il quale l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo

d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto.

- 1-5) Applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo edittale previsto dalla legge e non inferiore al 50% della differenza tra il minimo e il massimo stabilito in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele, incidente sull'ammontare dell'imposta.
- 1-6) Applicazione della sanzione in misura pari al minimo stabilito dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele non incidente sull'ammontare dell'imposta o, comunque, in caso di qualsivoglia altra violazione non suscettibile di ricadere sulla determinazione dell'imposta, quale ad esempio gli errori formali presenti nella denuncia.
- 1-7) Applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo edittale previsto dalla legge e non inferiore al 50% della differenza tra il minimo e il massimo stabilito in caso di compilazione incompleta o infedele di questionari.
- 1-8) Applicazione della sanzione in misura non inferiore al 90% del massimo edittale previsto dalla legge in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.
- 1-9) Applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo edittale previsto dalla legge e non inferiore al 25% della differenza tra il minimo e il massimo stabilito in caso di incompletezza dei documenti di versamento.

## **2. VIOLAZIONI:**

- 2-1) tardiva presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo non superiore a 30 giorni,
- 2-2) tardiva presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- 2-3) omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto il cui obbligo di presentazione già sorto in periodi d'imposta precedenti sia stato, in passato, regolarmente adempiuto;
- 2-4) omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto il cui obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
- 2-5) presentazione di dichiarazione o denuncia infedele incidente sull'ammontare dell'imposta;
- 2-6) presentazione di dichiarazione o denuncia infedele non incidente sull'ammontare della imposta; altri errori od omissioni non incidenti sulla determinazione dell'imposta (c.d. errori formali);
- 2-7) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- 2-8) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;
- 2-9) incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento.

## **3 SANZIONI:**

- 3-1) 100% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000;
- 3-2) non inferiore al 125% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000;
- 3-3) non inferiore al 175% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000;
- 3-4) 200% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000;
- 3-5) non inferiore al 75% della maggiore imposta dovuta;

- 3-6) £ 100.000;
- 3-7) non inferiore a £ 300.000;
- 3-8) non inferiore a £ 450.000;
- 3-9) non inferiore a £ 400.000.

- 4) Di adottare per il caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate, i seguenti criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare:
- a) se le disposizioni violate con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono non più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 25%;
  - b) se le disposizioni violate con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono non più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 50%;
  - c) se le disposizioni violate con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono non più di quattro, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 75%;
  - d) se le disposizioni violate con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di quattro, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 100%;
  - e) se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono non più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 25%;
  - f) se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono non più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 50%;
  - g) se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono non più di quattro, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 75%;
  - h) se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono più di quattro, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 100%;
  - i) se le violazioni di cui ai punti precedenti da a) a h) rilevano ai fini di più tributi, la sanzione base sulla quale operare l'aumento viene incrementata di un quinto;
  - l) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi la sanzione base sulla quale operare gli aumenti viene aumentata in misura non inferiore alla metà della stessa per ciascun periodo d'imposta interessato.

Specificatamente:

- 1.1) se le violazioni riguardano 2 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 50%, ovvero: sanzione base x 1,5;
  - 1.2) se le violazioni riguardano 3 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 100%, ovvero: sanzione base x 2;
  - 1.3) se le violazioni riguardano 4 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 150%, ovvero: sanzione base x 2,5;
  - 1.4) se le violazioni riguardano 5 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 200%, ovvero: sanzione base x 3.
- 5) Di stabilire, con riferimento alla recidiva prevista dal comma 3 dell'Art. 7 del D.Lgs 472/97, che in ipotesi di recidiva semplice (una unica violazione nel precedente periodo di tre anni) la sanzione che dovrebbe essere irrogata venga aumentata in misura non inferiore ad un terzo e, in ipotesi di recidiva reiterata (più di una violazione nel precedente periodo di tre anni), venga aumentata della metà.

Di stabilire, in relazione al disposto del comma 4 dell'Art. 7 più volte citato D.Lgs. 472, che ricorra sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare della sanzione stessa sia superiore al triplo del tributo dovuto cosicché in tale caso la sanzione venga ridotta a tale misura (triplo del tributo).

## **Art. 26**

### **Sanzioni Amministrative**

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione delle occupazioni di suolo.

Per le violazioni delle presenti norme regolamentari stabilite dal Comune nel presente provvedimento si applica la sanzione amministrativa da £. 300.000 a £. 3.000.000 con notificazione agli interessati, entro 150 gg. dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la cessazione della occupazione facendone menzione nel relativo verbale, assegnando un termine per il concepimento della operazione.

In difetto, il Comune provvederà a notificare apposita ordinanza di sgombero e di ripristino del suolo occupato senza pregiudizio di ogni altra azione da espletarsi con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività.

In caso di inottemperanza all'ordine entro il termine stabilito, il Comune provvede d'Ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

### **CAPO III**

## **MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI**

#### **Art. 27**

#### **Autorizzazioni, Organi competenti ad accordarle.**

L'occupazione di suolo pubblico con opere e depositi, con griglie, pietre forate, vetrocementi, botole, gli accessi a stazioni di erogazione di carburante, apparecchi automatici di distribuzione di tabacchi e simili, vetrinette murali e tende, colonnine di sostegno, pali pubblicitari è soggetta ad apposita autorizzazione che viene rilasciata dal Funzionario Responsabile del Servizio.

L'occupazione di suolo pubblico con pali e fili telefonici e per trasporto energia elettrica, binari di raccordo ferroviario, chioschi per vendita frutta e verdura, di bibite, gelati, dolci, giornali e simili è soggetta ad apposita autorizzazione che viene rilasciata dal Funzionario Responsabile del Servizio.

Sulle domande per vetrinette murali, tende, colonnine di sostegno, pali pubblicitari e chioschi occorre il parere della Commissione edilizia.

#### **Art. 28**

#### **Concessioni. Organi competenti ad accordarle.**

L'occupazione di sottosuolo pubblico con stazioni di distribuzione di carburante e lubrificanti è soggetta ad apposita concessione rilasciata dal Funzionario Responsabile del Servizio.

L'occupazione di sottosuolo pubblico con condutture, cavi, impianti vari, cisterne e fosse biologiche è parimenti soggetta ad apposita concessione che viene rilasciata dal Funzionario Responsabile del Servizio.

Sulle domande per l'impianto di distribuzione di carburanti e lubrificanti occorre il preventivo parere della Commissione edilizia.

#### **Art. 29**

#### **Osservanza di leggi e regolamenti.**

Le autorizzazioni o concessioni di occupazione del suolo pubblico sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge istitutiva del tributo, nel presente regolamento, nei regolamenti comunali di polizia urbana, di Igiene e di edilizia, dei mercati e fiere comunali, dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché dalle leggi concernenti la tutela delle strade e della circolazione.

L'autorizzazione o concessione per l'occupazione di suolo pubblico non dispensa i titolari dell'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti le attività svolte dai medesimi sul suolo pubblico.

Detti provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei terzi verso i quali i titolari degli stessi debbono rispondere di ogni molestia o danno, ritenendo esonerato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

#### **Art. 30**

#### **Domanda di autorizzazione o concessione.**

Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o aree gravate da servitù di pubblico passaggio deve farne domanda circostanziata al Comune su carta legale.

La domanda deve contenere la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire sul suolo pubblico o gravato da servitù di pubblico passaggio, l'esatta indicazione della località interessata e la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento ed a tutte quelle altre che il Comune intendesse imporre a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale.

La domanda dovrà inoltre essere corredata da grafici sufficienti ad identificare le opere da eseguire e dai calcoli di stabilità, limitatamente in quest'ultimo caso, alle opere che rivestono carattere di particolare importanza.

Per gli attraversamenti del suolo pubblico con condutture elettriche ed altri impianti, fermo restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge, il Comune potrà richiedere a corredo della domanda tutti gli elementi relativi alla linea ed alla struttura e stabilità dei supporti.

Potrà inoltre imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

Le domande per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per esercitare il commercio ambulante in occasione di fiere, mercati, sagre ed altre manifestazioni similari nei luoghi previsti dal Comune dovranno pervenire al Comune stesso almeno 20 gg. prima della ricorrenza.

Le domande pervenute dopo tale termine saranno prese in esame nei limiti della disponibilità di spazio.

Restano salve le vigenti disposizioni in tema di assegnazione dei posti nei mercati cittadini.

### **Art. 31**

#### **Decisioni sulle domande**

Il responsabile del Servizio ha sempre facoltà di respingere le richieste di cui all'art. 29, motivandone il rigetto.

In ogni caso sono rigettate le richieste di occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

### **Art. 32**

#### **Occupazione di suolo pubblico richiesta da più soggetti passivi**

Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico sia richiesto da più persone, l'autorizzazione o la concessione è accordata a colui che ha presentato per primo la domanda.

Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico venga richiesto da più persone in forma temporanea nella circostanza di cui al penultimo comma dell'art. 30, il Comune assegnerà le autorizzazioni seguendo l'ordine cronologico delle domande; per quelle presentate nel medesimo giorno si procederà mediante sorteggio.

In ogni caso, resta impregiudicata la discrezionalità del Comune nell'accordare le autorizzazioni di cui trattasi in relazione a quanto previsto dall'art. 31.

### **Art. 33**

#### **Termine del procedimento autorizzatorio o concessorio.**

Ai sensi dell'art. 2 della legge 7.08.1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata di occupazione di suolo è fissato in 3 mesi.

Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio Comunale chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 3 mesi.

## **Art. 34**

### **Deposito cauzionale**

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale prescrive il versamento di un deposito cauzionale adeguato a titolo cautelativo o a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Il minimo cauzionale è stabilito in £. 500.000.

La cauzione dovrà essere depositata su un libretto al portatore, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, recante l'intestazione "Comune di Montaldo Roero".

## **Art. 35**

### **Contenuto dell'autorizzazione o concessione**

Nell'autorizzazione o nell'atto di concessione sono indicate le modalità per l'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, nonché tutti gli elementi atti a stabilirla e delimitarla.

## **Art. 36**

### **Obblighi del titolare dell'autorizzazione o concessione**

Il titolare dell'autorizzazione o concessione deve limitare l'occupazione allo spazio assegnato e non protrarre la stessa oltre la durata stabilita.

Inoltre, deve eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino il suolo occupato al termine della concessione e di disporre, se del caso, i lavori sul suolo pubblico avuto in concessione in modo da non danneggiare le opere esistenti, ovvero prendere gli opportuni accordi con il Comune per ogni eventuale modifica delle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al concessionario medesimo.

## **Art. 37**

### **Spese per l'autorizzazione o concessione**

Le spese di qualsiasi tipo inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione o concessione sono ad esclusivo carico del titolare della stessa.

## **Art. 38**

### **Intrasferibilità dell'autorizzazione o concessione. Decadenza.**

Incorre nella decadenza dell'autorizzazione o concessione chi non adempia le condizioni imposte nell'atto amministrativo o che non osservi le norme stabilite dalla legge o dal presente regolamento.

Incorre altresì nella decadenza:

- a) Colui che non si sia avvalso entro 6 mesi dalla definizione delle formalità di ufficio dell'autorizzazione o concessione accordata o che non abbia curato il versamento della eventuale somma richiesta a titolo di cauzione;
- b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione o autorizzazione da parte del Comune.

### **Art. 39**

#### **Revoca, modifica, sospensione dell'autorizzazione o concessione**

Le autorizzazioni o concessioni si intendono accordate con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento a giudizio insindacabile del Responsabile del Servizio Tributi e del Servizio Tecnico Comunale.

Il provvedimento di revoca, modifica o sospensione delle autorizzazioni o concessioni sarà notificato agli interessati con apposita ordinanza Sindacale nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza.

### **Art. 40**

#### **Restituzione della tassa e del canone**

La revoca, la modifica o la sospensione dell'autorizzazione o concessione non danno diritto ad alcuna indennità, neanche a titolo di rimborso spese, salva la restituzione della tassa e del canone pagati in anticipazione.

### **Art. 41**

#### **Occupazioni abusive**

Le occupazioni abusive effettuate senza titolo e venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni civili secondo le norme vigenti, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

Per la loro cessazione il Comune ha inoltre facoltà, a norma dell'art. 823 c.c., sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

Per le relative modalità procedurali si applicano le disposizioni contenute nell'art. 26 del presente regolamento.

## **CAPO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 42**

##### **Norme transitorie**

I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare denuncia di cui all'art. 20 del presente regolamento ed effettuare il relativo versamento entro 60 gg. dalla data di approvazione del presente provvedimento.

Nello stesso termine va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate.

Per le occupazioni effettuate con condutture, cavi e impianti in genere, la tassa dovuta per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10%, con una tassa minima di £. 50.000.

Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quelle in corso alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni istitutive del tributo sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal T.U.F.L. 14.09.1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni.

La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D. P. R. 28.01.1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 14 del presente regolamento effettuate da pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.

#### **Art. 43**

##### **Abrogazioni**

Con il presente regolamento si prende atto che risultano abrogati gli articoli compresi dal n. 192 al n. 200 del T.U.F.L. n. 1175/1931 nella parte non compatibile con le nuove disposizioni, l'art. 39 della legge 2.07.1952, n. 703, l'articolo unico della legge 6.03.1958, n. 177, l'articolo unico della legge 26.07.1961, n. 711, l'articolo 6 della legge 18.04.1962, n. 208, nonché le disposizioni di cui al Decreto Min. Fin. e Min. Int. 26.02.1933, pubblicato in G.U. n. 95 del 24.04.1933 per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo.

#### **Art. 44**

##### **Vigilanza**

Con il presente regolamento si prende atto che è attribuito alla Direzione centrale per la fiscalità Locale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 507/1993.

**Art. 45**  
**Rinvio ad altre disposizioni**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

**Art. 46**  
**Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico a norma dell'art. 22 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Art. 47**  
**Variazioni al regolamento**

Il Comune si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a norma di legge.

Nel caso che l'utente non comunichi la "Cessazione dell'occupazione" entro 30 gg. successivi all'ultimo giorno della predetta ripubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

**Art. 48**  
**Entrata in vigore.**

Il presente regolamento entra in vigore con il 1° gennaio 1994 a norma dell'art. 56, comma 2, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.



Allegato "A"

## UFFICIO TRIBUTI

La sottoscritta **BELTRAME Alessandra** – Istruttorie Amministrativo Contabile  
Responsabile dell'Ufficio Tributi

- VISTO** l'art. 42, Comma 3, del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 che, testualmente, recita:  
3, (comma così modificato con l'art. 1 del D. Lgs. n. 566 in data 28.12.1993). La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 38, sono classificate in almeno due categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dal Comune, sentita la Commissione edilizia o dalla provincia, ed è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.
- VISTO** l'art. 48, commi 1 e 7, dello stesso D.Lgs. n. 507/1993 che disciplinano, rispettivamente, le tariffe per i distributori di carburanti e di tabacchi

## PROPONE

- 1) Ai fini della graduazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, così come previsto dall'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507, si propone di suddividere le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche come dal prospetto che segue:

Categoria	Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche
1	La strada principale attraversante il concentrico dal Ponte in località Rista fino al Ponte Grande in località Lungo Rocche, compresa la Piazza Aldo Viglione; La strada principale in Frazione San Rocco dall'edificio scolastico fino alla Cappella di San Rocco, compresa la Piazza della Parrocchia.
2	Vie e strade interne dei centri abitati e del centro storico come delimitato dalla variante del P.R.G.C. sia per il concentrico che per le Frazioni e Borgate.
3	Zone esterne, agricole, nuclei frazionali rurali e case sparse su tutto il territorio

- 2) Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione del suolo e del sottosuolo con distributori di carburante, (art. 48, comma 1, del D. Lgs. n. 507/1993), propone di suddividere le località dove sono collocati gli impianti come dal seguente prospetto:

Località dove sono situati gli impianti	Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche
1	La strada principale attraversante il concentrico dal Ponte in località Rista fino al Ponte Grande in località Lungo Rocche, compresa la Piazza Aldo Viglione; La strada principale in Frazione San Rocco dall'edificio scolastico fino alla Cappella di San Rocco, compresa la Piazza della Parrocchia.
2	Vie e strade interne dei centri abitati e del centro storico come delimitato dalla variante del P.R.G.C. sia per il concentrico che per le Frazioni e Borgate.
3	Zone esterne, agricole, nuclei frazionali rurali e case sparse su tutto il territorio



# COMUNE DI MONTALDO ROERO

C. A. P. 12040

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. (0172) 40.053

- 3) Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione del suolo e del soprassuolo per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi (art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 507/1993), propone di suddividere le località dove sono collocati gli impianti come dal seguente prospetto

Località dove sono situati gli impianti	Elenco delle strade, spazi ed altre aree pubbliche
1	La strada principale attraversante il concentrico dal Ponte in località Rista fino al Ponte Grande in località Lungo Rocche, compresa la Piazza Aldo Viglione; La strada principale in Frazione San Rocco dall'edificio scolastico fino alla Cappella di San Rocco, compresa la Piazza della Parrocchia.
2	Vie e strade interne dei centri abitati e del centro storico come delimitato dalla variante del P.R.G.C. sia per il concentrico che per le Frazioni e Borgate.
3	Zone esterne, agricole, nuclei frazionali rurali e case sparse su tutto il territorio

Data 10.05.1994

IL RESPONSABILE

F.to BELTRAME Alessandra

## PARERE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione edilizia ha espresso, nella seduta del 10.05.1994, in ordine alla proposta che precede, PARERE FAVOREVOLE

Dalla residenza comunale, li 10.05.1994

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

F.to BELTRAME Alessandra

**UFFICIO TRIBUTI****TARIFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
(D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507)****(Allegato alla deliberazione Consiliare n. 12, in data 10.05.1994 e modificata con  
deliberazione consiliare n. ....<sup>03</sup>., in data .....<sup>02/03/1999</sup>.)****OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

Tipologia	1 <sup>^</sup> Categ.	2 <sup>^</sup> Categ.	3 <sup>^</sup> Categ.	Giornaliera
Suolo comunale	2.000	1.000	600	£./mq
Spazi soprastanti e sottostanti	666,66	333	200	£./mq
Tende e simili	600	300	180	£./mq
Fiere e festeggiamenti esclusi installazioni di giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante	2.400	1.200	720	£./mq
Venditori ambulanti, Agricoltori, Pubblici esercizi	1.000	500	300	£./mq
Giochi e divertimenti spettacolo viaggiante	400	200	120	£./mq
Spazi per autovetture ad uso privato	1.400	700	420	£./mq
Spazi soprastanti e sottostanti con cavi condutture ed impianti in genere per reti di erogazioni di pubblici servizi	1.000	500	300	£./mq
Attività edilizia	1.000	500	300	£./mq
Manifestazioni politiche, culturali e sportive	400	200	120	£./mq

- Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 50%;
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50%;
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento;
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

**SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON CAVI E CONDUTTURE  
E IMPIANTI PER L'EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI**

La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45 viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

Fino a un chilometro lineare				Superiore ad un chilometro lineare			
fino a 30 giorni	da 31 a 90 giorni	da 91 a 180 giorni	superiore a 180 giorni	fino a 30 giorni	da 31 a 90 giorni	da 91 a 180 giorni	superiore a 180 giorni
10.000	13.000	15.000	20.000	15.000	19.500	22.500	30.00

**UFFICIO TRIBUTI****TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
(D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507)**

(Allegato alla deliberazione Consiliare n. 12, in data 10.05.1994 e modificata con deliberazione consiliare n. ....<sup>03</sup>, in data ....<sup>02/03/1999</sup>...)

**OCCUPAZIONI PERMANENTI**

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

Tipologia	1 <sup>^</sup> Categ.	2 <sup>^</sup> Categ.	3 <sup>^</sup> Categ.	Annua
Suolo comunale	34.000	17.000	10.200	£./mq
Spazi soprastanti e sottostanti	11.333	5.666	3.400	£./mq
Tende e simili assoggettanti direttamente sul suolo pubblico	10.200	5.100	3.060	£./mq
Suolo per autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati	34.000	17.000	10.200	£./mq

Per le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

**SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON CAVI E CONDUTTURE  
E IMPIANTI PER L'EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI**

Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse:

-	<b>Per ogni Km. lineare o frazione: Tassa annuale forfettaria</b>	<b>£. 250.000</b>
---	---	-------------------

Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50% delle spese complessive sostenute dal Comune.

**SOPRASSUOLO CON SEGGIOVIE E FUNIVIE**

Le occupazioni con seggiovie e funivie sono calcolate:

-	<b>Fino ad un massimo di 5 Km lineari. Tassa annua</b>	<b>£. 100.000;</b>
-	<b>Per ogni chilometro o frazione a 5 Km., è dovuta una maggiorazione di</b>	<b>£. 20.000.</b>

## DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Per l'impianto e l'esercizio di distributore di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa comunale:

<b>Tipologia</b>	<b>Imposta annuale per ogni serbatoio di capacità fino a 3.000 litri</b>	<b>Tassa annuale per ogni 1.000 litri o frazione superiore a 3.000 litri</b>
<b>Centro abitato</b>	<b>60.000</b>	<b>+ 12.000</b>
<b>Zona limitrofa</b>	<b>50.000</b>	<b>+ 10.000</b>
<b>Sobborghi e zone periferiche</b>	<b>30.000</b>	<b>+ 3.000</b>
<b>Frazioni</b>	<b>10.000</b>	<b>+ 2.000</b>

## APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o sottosuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

<b>Tipologia</b>	<b>Imposta</b>
<b>Centro abitato</b>	<b>£. 20.000</b>
<b>Zona limitrofa</b>	<b>£. 15.000</b>
<b>Frazioni e zone periferiche</b>	<b>£. 10.000</b>